



PROGETTO

Trasparenza è libertà



LA CORRUZIONE

DEFINIZIONE: Degenerazione spirituale e morale, depravazione; totale abbandono della dignità e dell'onestà.



La corruzione indica, in senso generico, la condotta di un soggetto che, in cambio di denaro oppure di altre utilità e/o vantaggi, agisce contro i propri doveri ed obblighi. Il fenomeno ha molte implicazioni, soprattutto dal punto di vista sociale e giuridico. La corruzione in diritto indica la condotta propria del pubblico ufficiale che riceve, denaro (detta tangente) o altre utilità che non gli sono dovute, creando spesso un danno economico.


La corruzione è spesso presente nelle gare di appalti pubblici e privati (infrastrutture pubbliche e non) soggette di solito a bandi d'asta rivolti a ridurre i costi per effetto della libera concorrenza tra i partecipanti.

In questo senso la corruzione porta alla violazione di simili norme creando un danno economico alla collettività o al privato per mancata riduzione dei costi se non addirittura una lievitazione di questi e dei tempi di completamento del lavoro sino al caso limite di incompiutezza.



ART.318

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.



Il delitto di corruzione può avere una duplice natura in base al tipo di condotta del soggetto agente. Il Codice Penale distingue le seguenti ipotesi:

corruzione propria (ex articolo 319), ovvero per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
corruzione impropria (ex articolo 318), ovvero nello svolgimento di un atto d'ufficio.


Nel primo caso, l'agente, cioè l'incaricato di un pubblico servizio, accetta il denaro o altre utilità per compiere un atto che va contro i suoi doveri d'ufficio, che in genere si sostanzia in un'omissione o in un ritardo. Questa ipotesi è considerata più grave, in quanto va a danneggiare in maniera più intensa il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, bene tutelato dalla norma in esame.


Invece, nel delitto di corruzione impropria, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio commette il fatto nello svolgimento dei propri doveri lavorativi. In questo caso l'agente compie un atto dovuto, ma dietro la pattuizione di una somma di denaro o di altri beni. Pertanto il disvalore non è ascrivibile alla condotta in sé ma unicamente al compenso ricevuto.



La concussione , in buona sostanza, è un abuso di potere da parte di chi, rivestendo una particolare qualità all'interno della pubblica amministrazione, ne approfitti per far valere la sua autorità su altri traendone un vantaggio illecito. Per molti aspetti, quindi, il reato di concussione è l'equivalente dell'estorsione, solo che commessa da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Esempio di concussione è quello del sindaco che costringa l'amministratore unico di una casa di riposo ad assumere due raccomandati, minacciando, in caso contrario, l'estromissione dalla struttura e il mancato rinnovo del contratto.

Cos'è l'abuso di ufficio? È il reato commesso dal funzionario pubblico che approfitta della sua condizione per ottenerne un vantaggio oppure per causare un danno ad altri. Ad esempio, il pubblico ufficiale che riveli il titolo delle tracce delle prove scritte di un concorso pubblico, violando così il dovere del segreto di ufficio per i dipendenti della pubblica amministrazione, commette abuso d'ufficio; altra ipotesi è quella del rilascio, da parte del dirigente, di un permesso di costruire in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni edilizie.





La prima mafia si annida
nell'indifferenza, nella
superficialità, nel quieto
vivere, nel puntare
il dito senza far nulla
e girarsi dall'altra parte.
L'omertà uccide,
la verità è la speranza.

Con l'entrata in vigore della legge 190 del 2012, l'Italia si è dotata di un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede, fra le misure da adottare, l'introduzione nel nostro ordinamento di un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblower (art. 54-bis del decreto legislativo 165 del 2001).

Il "whistleblowing" è la segnalazione compiuta da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di una frode, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti.

Il "whistleblowing" è uno strumento legale atto a segnalare tempestivamente ad una serie di soggetti (Autorità Giudiziaria, Corte dei conti, Autorità Nazionale Anticorruzione, Responsabile anticorruzione all'interno del proprio Ente/Azienda): pericoli sul luogo di lavoro, frodi all'interno, ai danni o ad opera dell'organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora.



Il monitoraggio civico è una forma di cittadinanza attiva in cui gruppi di persone o singoli cittadini condividono metodi, strumenti e attività allo scopo di verificare come viene speso il denaro pubblico. Permette inoltre di migliorare il livello di trasparenza delle procedure pubbliche, attivando forme efficaci di controllo sociale e di confronto collaborativo con le istituzioni.

